



COMUNE DI BUTI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.14 del 19/04/2016

TITOLO I DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

- Art. 1 – Istituzione del Canone
- Art. 2 – Oggetto del regolamento
- Art. 3 - Concessione di occupazione
- Art. 4 - Domanda
- Art. 5 - Rilascio dell'atto di concessione
- Art. 6 - Decadenza della concessione
- Art. 7 - Revoca della concessione
- Art. 8 - Rinuncia all'occupazione
- Art. 9 - Rinnovo della concessione
- Art. 10 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 11 - Occupazioni abusive
- Art. 12 - Obblighi del concessionario

TITOLO II CANONE DI CONCESSIONE

- Art. 13 - Criteri di imposizione
- Art. 14 – Versamento del canone
- Art. 15 - Riduzioni
- Art. 16 - Esenzioni
- Art. 17 - Disciplina dei controlli
- Art. 18 - Riscossione coattiva
- Art. 19 - Contenzioso
- Art. 20 - Rimborsi
- Art. 21 - Sanzioni
- Art. 22 - Omessi versamenti
- Art. 23 - Altre violazioni
- Art. 24 - Diffida, ingiunzioni, coattivo
- Art. 25 - Casi non previsti dal presente Regolamento - Rinvio dinamico
- Art. 26 - Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1 - Istituzione del Canone.

1. A norma dell'art. 63 del D. Lgs 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

Art. 2 - Oggetto del regolamento.

1.1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione dello spazio pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di Buti, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 63 del Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.

2. Il Comune di Buti, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art.63 del D. Lgs. 446/1997, assoggetta l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione.

3. Con il termine "spazio pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprasuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico costituita nei modi di legge, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti individuati a norma dell'art. 2 comma 7, del D. lgs 30.04.1992, n. 285.

Art. 3 - Concessione di occupazione.

1. Le occupazioni di spazio pubblico si effettuano previa concessione rilasciata dall'Amministrazione comunale, su richiesta dell'interessato.

2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee. Sono permanenti le concessioni per occupazioni di carattere stabile aventi durata pari o superiori ad un anno e comunque non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27 comma 5 del D.lgs n. 285 del 1992. Sono temporanee le concessioni per le occupazioni aventi durata inferiore all'anno.

3. E' facoltà del Comune negare la concessione, o subordinarla ad eventuali prescrizioni, per motivi di interesse pubblico, per contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché per ragioni di decoro o di viabilità.

4. Le concessioni per le occupazioni di spazio pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

5. La concessione non ritirata fa comunque scaturire tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

6. Nell'ipotesi in cui il titolare trasferisca a qualsiasi titolo a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante può attivare, non oltre 90 giorni dal trasferimento, il procedimento per la voltura, a suo nome, della concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con indicati gli estremi della concessione rilasciata per l'attività rilevata o pervenuta per successione. Se l'originario concessionario è in regola con il pagamento del canone quello della nuova concessione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

7. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se escluse dall'applicazione del presente regolamento, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Art. 4 - Domanda.

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazio pubblico deve rivolgere apposita domanda al Comune.

La domanda per le occupazioni permanenti (cioè di durata non inferiore ad un anno) va consegnata o spedita all'Ufficio Tributi, che avvia il procedimento per il rilascio della concessione.

2. Tale domanda, redatta in carta bollata, deve contenere:

a) l'indicazione delle generalità del richiedente e del suo legale rappresentante, della residenza o domicilio legale ed i rispettivi codici fiscali;

b) l'ubicazione esatta dello spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;

c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;

d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;

e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe;

f) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.

3. La domanda deve essere corredata da planimetria dei luoghi e da documentazione tecnica. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
4. La domanda per le occupazioni temporanee (cioè di durata inferiore ad un anno) va consegnata o spedita entro 7 giorni antecedenti l'inizio dell'occupazione all'Ufficio Tributi il quale rilascerà la relativa concessione.
5. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

Art. 5 - Rilascio dell'atto di concessione.

1. L'Ufficio Tributi, acquisiti entro 15 giorni, il parere del Comando di Polizia Municipale, istruisce l'atto di concessione permanente ad occupare lo spazio o l'area pubblica, provvederà ad inviare copia della concessione all'Ufficio Polizia per i dovuti controlli.
2. Nell'atto di concessione sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio pubblico di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. All'atto del rilascio dovrà essere corrisposto il canone per l'anno in corso, nonché, per le concessioni di passo carrabile, il rimborso del costo anticipato dal Comune per l'acquisto del cartello.
3. Qualora da parte dell'Ufficio siano richiesti chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine per il rilascio è sospeso di tanti giorni quanti ne decorrono fra la richiesta di integrazione e l'espletamento della richiesta. Qualora l'interessato non provveda ad integrare la domanda nei termini fissati, sarà disposta l'archiviazione dell'istanza.
4. L'ufficio Tributi, rilascia la concessione temporanea (inferiore all'anno) ad occupare lo spazio pubblico, acquisiti, entro 2 giorni, il parere dell'Ufficio Polizia Municipale e/o dell'Ufficio Tecnico, provvederà ad inviare copia della concessione all'Ufficio Polizia per i dovuti controlli.
5. Ogni atto di concessione s'intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 13, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta secondo le caratteristiche della concessione.
6. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
7. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non sia rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire, a sue cure e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere eventualmente installate e per la rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini che saranno fissati dall'Amministrazione Comunale.
8. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice Stradale (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche) e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
9. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e, che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 6 - Decadenza della concessione.

1. Sono cause della decadenza della concessione:
 - a) Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - d) la mancata occupazione del suolo oggetto della concessione senza motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento del titolo, nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
 - e) il reiterato mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.
2. La decadenza opera di diritto con effetti retroattivi alla data di rilascio della concessione, ed è dichiarata con atto del responsabile dell'Ufficio Tributi. La decadenza del provvedimento di concessione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo concesso né ad altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino degli spazi occupati.
3. In caso non ottemperi a ciò, il responsabile dell'Ufficio Tecnico provvederà d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

Art. 7 - Revoca della concessione.

1. Le concessioni di occupazione sono sempre revocabili con atto del responsabile dell'Ufficio tributi per le occupazioni temporanee.

2. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione - senza interessi - del canone pagato in anticipo in proporzione al periodo in cui non si è verificata l'occupazione.

Art. 8 - Rinuncia all'occupazione.

1. Il titolare dell'atto di concessione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione comunale e restituendo l'eventuale cartello segnaletico di passo carrabile. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino a proprie spese dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione.

2. La rinuncia all'occupazione permanente, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso del canone già pagato o dovuto per l'anno in corso.

3. Nel caso di rinuncia all'occupazione temporanea il canone è computato fino alla data di rinuncia; non si dà luogo a rimborsi per i versamenti già effettuati.

Art. 9 - Rinnovo della concessione.

1. I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza.

2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'onere di presentare almeno 5 giorni prima della scadenza, domanda di proroga all'Ufficio Tributi indicando la durata per la quale è richiesta la proroga dell'occupazione. L'ufficio Tributi acquisisce i pareri necessari entro 2 giorni e provvede alla proroga della concessione.

3. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Art. 10 - Occupazioni d'urgenza.

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazio pubblico può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.

2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;

b. dare immediata comunicazione, non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, al Responsabile dell'Ufficio Tributi via fax o a mezzo telegramma, dell'occupazione effettuata. Sarà cura dell'Ufficio Tributi avviare l'iter per il rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;

c. presentare la domanda per il rilascio dell'atto di concessione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.

Art. 11 - Occupazioni abusive.

1. Le occupazioni effettuate senza il prescritto titolo o difformi da esso o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 21, in aggiunta al pagamento di un'indennità pari al canone dovuto maggiorato fino al 50%.

2. L'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di contestazione, salvo prova contraria.

3. In caso di occupazione abusiva il responsabile dell'Ufficio Polizia Municipale, previa contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa a pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti abusivi un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine la rimessa in pristino è effettuata dall'ufficio tecnico, con addebito delle spese agli occupanti. Resta a carico dell'occupante abusivo ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi.

Art. 12 - Obblighi del concessionario.

1. Al titolare del provvedimento di concessione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:

a) limitare l'occupazione allo spazio pubblico concesso;

b) non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita, salvo rinnovo ottenuto prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 9 del presente regolamento;

c) utilizzare lo spazio pubblico concesso solo per l'uso previsto nel provvedimento, curandone la manutenzione al fine di non arrecare danni a terzi;

- d) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio pubblico occupato. Per i passi carrabili detto obbligo si costituisce a prescindere da chi ha operato a suo tempo lo smusso o qualsivoglia altra modifica del suolo pubblico;
- e) esporre il cartello di passo carrabile a norma del codice della strada;
- f) provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
- g) osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
- h) tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
- i) conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;
- l) comunicare all'Ufficio Tributi la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante nell'eventualità che la stessa non comporti modifica del titolo concessorio.

TITOLO II

CANONE DI CONCESSIONE

Art. 13 - Criteri di imposizione.

1. Ai fini dell'applicazione del canone, il territorio comunale è diviso in due categorie di cui all'allegato "A", sulla base dell'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
2. Le occupazioni di spazio pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone .
3. In sede di prima applicazione le tariffe della COSAP sono determinate con deliberazione consiliare entro l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario. Gli anni successivi le tariffe saranno deliberate dalla Giunta Comunale.
4. In caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe vigenti.
5. La tariffa è determinata sulla base di: classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici; entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, valore economico della disponibilità dell'area; sacrificio imposto alla collettività, coefficienti moltiplicatori previsti per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione.
6. Per le occupazioni permanenti e per quelle dei mercati settimanali il canone è annuo ed indivisibile ed è determinato moltiplicando la tariffa base per la superficie occupata.
7. Per le occupazioni temporanee il canone si applica moltiplicando la tariffa base per la misura dell'occupazione, per il numero di giorni o di ore di occupazione.
8. Il canone è commisurato, all'effettiva superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. I passi carrabili sono tassati moltiplicando la larghezza del passo misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
9. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
10. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima area di riferimento, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni. La superficie così determinata non dà luogo al pagamento del canone qualora risulti inferiore al mezzo metro quadrato.
11. Nel caso in cui un insieme di singole occupazioni comportino la sottrazione di una maggiore area delimitata, il canone è commisurato all'intera superficie sottratta all'uso pubblico.
12. Per le occupazioni di soprassuolo la superficie su cui determinare il canone va calcolata sulla proiezione al suolo del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo.
13. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, il canone è determinato forfettariamente in base al numero delle utenze servite, così come previsto dall'art. 63 del D.lgs n. 446 del 15/12/1997.
14. In attuazione della direttiva europea sulle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità per le occupazioni da parte di gestori delle reti di telecomunicazioni, è previsto un canone annuo ed indivisibile, determinato da una tariffa fissa in base ai mq. occupati.

Art.13bis - Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente Settore comunale.
2. Ai fini del comma 1 ogni singolo gestore deve munirsi di concessione ad esso intestata avente ad oggetto, a seconda dei casi:
 - a) l'installazione dell'impianto con conseguente posizionamento dei relativi impianti (occupazione principale);

b) il solo posizionamento di propri apparati su supporto esistente già oggetto di concessione o la condivisione di apparati altrui (occupazione secondaria).

In entrambe le suddette ipotesi è fatto divieto di sub-concessione.

3. La concessione di cui ai commi precedenti può riguardare le seguenti tipologie ed è soggetta alle relative condizioni:

a) impianto singolo: durata anni 6, un unico atto di concessione per occupazione principale, rilasciabile unicamente a gestori titolari di concessione governativa o a soggetti da essi delegati previa sottoscrizione di polizza fideiussoria a prima richiesta scritta di importo non inferiore a 35.000 euro a tutela del corretto ripristino dell'area e del divieto di subconcessione

b) impianti in co-siting (presenza di due o più impianti sul medesimo traliccio/palo, con area apparati a terra distinte): due o più atti di concessione (uno per ogni occupazione principale e secondaria del medesimo sito) aventi ad oggetto ciascuna la superficie convenzionale di cui al comma 2, durata 6 anni, rilasciabile unicamente a gestori titolari di concessione governativa o di soggetti da essi delegati previa sottoscrizione – a carico del gestore intestatario del relativo titolo edilizio e di una polizza fideiussoria a prima richiesta scritta di importo non inferiore a 35.000 euro a tutela del corretto ripristino dell'area e del divieto di subconcessione;

c) impianti in sharing (presenza di due o più impianti sul medesimo traliccio/palo, con la medesima area apparati a terra): due o più atti di concessione (uno per ogni occupazione principale e secondaria del medesimo sito) aventi ad oggetto ciascuna la superficie convenzionale di cui al comma 2, durata 6 anni, rilasciabile unicamente a gestori titolari di concessione governativa o di soggetti da essi delegati previa sottoscrizione – a carico del gestore intestatario del relativo titolo edilizio di polizza fideiussoria a prima richiesta scritta di importo non inferiore a 35.000 euro a tutela del corretto ripristino dell'area e del divieto di subconcessione.

4. Per tutte le suddette tipologie di concessione sono previste le seguenti specifiche condizioni

1) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale;

2) è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.

5. Si applicano a questa tipologia di concessione tutte le norme del presente regolamento, salvo specifiche particolari incompatibilità.

6. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è quantificato ai sensi del precedente articolo 13, comma 14.

7. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato dividendo l'importo annuo, ricavato dal canone anno corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera, per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea.”

Art. 14 - Versamento del canone.

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario su apposito conto corrente postale con le modalità stabilite dall'Ufficio Tributi, indipendentemente dalla ricezione di ogni eventuale richiesta del Comune.

2. L'importo per le occupazioni permanenti deve essere versato in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione. Per le occupazioni del mercato settimanale, il canone può anche essere versato in due rate di importo pari al 50% del totale, con scadenza 31 maggio e 30 ottobre di ogni anno.

3. A fronte delle nuove occupazioni permanenti, il canone deve essere versato a cura del concessionario, entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione.

4. Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime tramite versamento su c.c. postale intestato al Comune di Buti – Cosap oppure tramite versamento presso la Tesoreria Comunale.

5. I versamenti dei venditori ambulanti di cui all'art. 7 comma 5 D.M. 4/6/93 n. 248, di esecuzione della Legge n. 112 del 28.3.91 (ambulanti a sorteggio) sono riscossi previa verifica del Comando di Polizia Municipale che provvederà a consegnare gli appositi bollettini agli ambulanti i quali dovranno effettuare i versamenti nel giorno stesso presso lo sportello della Tesoreria Comunale oppure presso gli Uffici postali.

6. In caso di subentro nell'occupazione in corso di anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione, salvo il caso di voltura tardiva della concessione, disciplinato dall'Art. 3 comma 5 del presente regolamento.

7. Non si procede al pagamento quando l'importo complessivamente dovuto sia inferiore a 4 euro.”

Art. 15 - Riduzioni.

1 Per le occupazioni sia temporanee che permanenti le superfici eccedenti i mille metri quadrati (1000 mq.), sono calcolate in ragione del dieci per cento (10%) per la parte eccedente i 1000 mq.

2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

3. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano autonomamente e cumulativamente.

Art. 16 - Esenzioni.

Sono escluse dal canone le seguenti tipologie di occupazione di spazio pubblico:

1. occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (anche attraverso committenze di opere e servizi pubblici e per il periodo ed area strettamente necessari);
 2. occupazioni effettuate da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato;
 3. occupazioni effettuate da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 4. occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
 5. occupazioni del suolo o del soprassuolo per manifestazioni folkloristiche e di recupero delle tradizioni storiche locali;
 6. occupazioni che siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 7. occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap sia mediante rampe di accesso o mediante passi carrabili appositi;
 8. semplici accessi carrabili posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico;
 9. occupazione per commercio itinerante con soste inferiori a 60 minuti;
 10. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
 11. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze;
 12. occupazioni effettuate con verande, balconi, e simili;
 13. occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
 14. occupazioni di aree cimiteriali;
 15. occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
 16. le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché segnali e tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 17. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 18. occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 19. occupazioni per le quali è autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati, mercati coperti, verde attrezzato, etc.);
 20. occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune o al demanio statale;
 21. occupazioni effettuate con il palco di proprietà del comune per l'utilizzo del quale è previsto un canone di noleggio.
 22. occupazioni effettuate nel Parco Danielli per l'utilizzo del quale è già previsto un canone.
 23. occupazioni con tavoli e sedie per raccolta firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali.
24. occupazioni effettuate per iniziative di carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.

Art. 17 - Disciplina dei controlli.

1. I controlli sono organizzati dal responsabile del servizio di Polizia Municipale, con l'ausilio dei servizi tecnici.

Art. 18 - Riscossione coattiva.

1. La riscossione coattiva si avvia con le procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639, nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4), del Codice Civile, anche previo affidamento a soggetti terzi abilitati.

Art. 19 - Contenzioso.

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione sono riservate alla giurisdizione ordinaria.

Art. 20 - Rimborsi.

1. Con apposita istanza, dal presentarsi all'Ufficio Tributi può essere richiesto il rimborso delle somme versate e non dovute, nel termine quinquennale di decadenza di cui all'articolo 2948 numero 4 del Codice Civile, decorrente dalla data del pagamento.
2. I rimborsi, per le somme pagate e non dovute, possono essere concessi anche attraverso compensazione come stabilito dall'art. 21 del vigente regolamento delle entrate.
3. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.

Art. 21 - Sanzioni.

1. Alle occupazioni abusive è applicata una sanzione pecuniaria variabile dal 100 al 200% dell'indennità di cui al precedente articolo 11, comma 1.
2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, le stesse sono punite con le sanzioni previste dal predetto Codice.
3. Le sanzioni sono irrogate secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 22 - Omessi versamenti.

1. Per l'omesso versamento (anche parziale) del canone entro le scadenze previste dal presente regolamento si applica una penalità pari al 30% del canone dovuto.
2. In applicazione del precedente articolo 6, lettera e), in caso di reiterato omesso versamento (anche parziale) alle scadenze stabilite, l'occupazione si intende abusiva per tutto il periodo durante il quale l'omissione si protrae, con le conseguenze previste dall'art 21 del presente regolamento.
3. Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi moratori nella misura del tasso legale vigente da computarsi a giorno a partire da:
 - per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
 - per le occupazioni abusive permanenti dalla scadenza prevista nell'anno in cui è stata accertata l'occupazione;
 - per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate.

Art. 23 - Altre violazioni.

1. Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei trenta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione amministrativa di 50 euro.
2. Per il mancato ritiro della concessione temporanea entro la data di occupazione, e per il mancato ritiro della concessione permanente entro 30 giorni dall'invito al ritiro da parte dell'ufficio, si applica la sanzione di 50 euro.
3. Per le altre violazioni di norme del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

Art. 24 - Diffida, ingiunzione, coattivo.

1. L'Ufficio Tributi, in seguito all'attività di controllo, nei casi di omesso, o parziale pagamento del canone, notifica al titolare del provvedimento apposita diffida ad adempiere a mezzo di raccomandata AR, assegnando il termine di 30 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di canone, penalità ed interessi.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1 si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui all'art. 18.

Art. 25 - Casi non previsti dal presente Regolamento - Rinvio dinamico.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

2. Le norme del presente regolamento si intendono altresì modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali; in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art 26 – Entrata in vigore

1) Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2013

ALLEGATO “A”

N. ELENCO DELLE VIE IN CATEGORIA I

- Largo Il Mantovano
- Largo Modigliani
- P.zza D. Alighieri
- P.zza della Chiesa
- P.zza Divisione Acqui
- P.zza G. Matteotti
- P.zza G. Garibaldi
- P.zza I. Danielli
- P.zza L. Tronchetti
- P.zza Martiri della Libertà
- P.zza san Francesco
- P.zza XXV Aprile
- Via A. Bernardini
- Via A. Marianini
- Via A. Moro
- Via Ai Lombardi
- Via Alessandrini
- Via B. Buozzi
- Via Borgarina
- Via Castel Tonini
- Via Castellarso
- Via D. Danielli
- Via dei Maggi Butesi
- Via dei Molini
- Via dei Noci
- Via dei Novelli
- Via del Campaccio
- Via del Leccio
- Via del Limone
- Via del Ponte
- Via del Renaio
- Via della Chiesa
- Via della Dogana
- Via della Gora
- Via della Pescaia
- Via della Tura
- Via delle Sughere
- Via di Badia
- Via di Cintoia
- Via di Crimea
- Via di Solaio
- Via Don Cascioni
- Via Don Minzoni
- Via Eroi dello Spazio
- Via Europa
- Via F. del Rosso
- Via F. di Bartolo
- Via F. turati
- Via F.lli Cervi
- Via F.lli Disperati
- Via G. Carducci
- Via G. Galilei
- Via G. Leopardi
- Via G. Matteotti
- Via G. Mazzini
- Via G. Pascoli
- Via G. Puccini
- Via G. Verdi
- Via G. Verdi – trav. I
- Via G.N. Bernardini

- **Via Giovanni XXIII**
- **Via Goldoni**
- **Via I Maggio**
- **Via I. Felici**
- **Via Kennedy**
- **Via Lç. Da Vinci**
- **Via P. Frediani**
- **Via P. Nenni**
- **Via Panicale**
- **Via Panicale Basso**
- **Via Paola da buti**
- **Via Parini**
- **Via Piana**
- **Via Piavola**
- **Via Rio dei ceci**
- **Via Roma**
- **Via Sacco e Vanzetti**
- **Via S. Giuseppe – trav. I**
- **Via San Niccolò**
- **Via S. Rocco**
- **Via S. Agata**
- **Via Sopra la Pieve**
- **Via Val di Badia**
- **Via Vecchia delle Vigne**
- **Via XX Settembre**
- **Via XXV Aprile**
- **V.lo degli Orti**
- **Vic. I fondacci**
- **Vic. Il Borghetto**
- **Vic. Il Ciglierino**
- **Vic. Il Grotto**
- **Vic. Il Poggetto**
- **Vic. Il Rietto**
- **Vic. La Goretta**
- **Vic. La Rosa**
- **Vic. Mozzo**
- **Vic. Paola da Buti**
- **Vic. Parco della Rimembranza**
- **Vic. Rio Magno**
- **Vic. San Francesco**

2) Tutte le vie non comprese nell'elenco della categoria I sono inserite nella categoria II